



Acta Concordium

N°10

Supplemento a "Concordi" - n.1 - gennaio 2009

INDICE

LA PAC E IL TRATTATO DI LISBONA Luigi Costato	Pag. 1
L'EVOLUZIONE STORICA DELLA LINGUA ITALIANA Dina D'Angeli	Pag. 19
TRA IDEOLOGIA DELL' <i>VRBS</i> E <i>FAS PATRIAE</i> (TAC. ANN. II 9-10) Le ragioni dell'imperialismo e le ragioni di patria Natalia Periotto	Pag. 23
PRESENTAZIONE DEL VOLUME «LO STATO MARCIANO DURANTE L'INTERDETTO 1606-1607» Corrado Pin	Pag. 31
AVANTI ROVIGO Ennio Raimondi	Pag. 43

LA PAC E IL TRATTATO DI LISBONA¹

Luigi Costato

Sommario: 1. Breve premessa. – 2. Le modificazioni della PAC negli anni '90 e la riforma del 2003. – 3. Le finalità della PAC nel trattato C.E. – 4. Le finalità della PAC dopo il 2003. – 5. Le conseguenze della riforma: a) le possibili violazioni del trattato relative alla sicurezza negli approvvigionamenti e alla stabilizzazione dei mercati; b) quelle in connessione alla mancata assicurazione di prezzi ragionevoli ai consumatori, per lo più senza che di ciò abbiano beneficiato gli agricoltori; c) la mancata preparazione dei produttori ad affrontare un mercato senza più linee guida; d) la perdita della potestà programmatica delle produzioni da parte della Comunità. - 6. Il trattato di Lisbona: mantenimento dei poteri o devoluzione agli Stati? – 7. La PAC e il Trattato di Lisbona. – 8. Conclusioni.

1. Fin dall'Atto unico europeo, ma progressivamente in modo sempre più chiaro e visibile con i successivi trattati, gli Stati si sono accordati per un ampliamento del campo di azione della Comunità, ma anche, e soprattutto, per condizionarne l'evoluzione verso un'entità federale, che era lo scopo principale, anche se non espresso, del trattato che ha istituito la Comunità economica europea nel 1957

Non c'è dubbio che l'ampliamento del campo di azione ha avuto esiti significativi, come la moneta unica; ma proprio la normativa adottata per questa fa trasparire la volontà da un lato di regolare in modo puntiglioso la gestione della stessa, senza lasciare spazio alla politica, che in molti casi è, invece, necessaria per governare la moneta, dall'altro di permettere la non adesione all'euro da parte di Stati membri con i parametri fissati perfettamente in regola.

In sostanza, da più di vent'anni si fronteggiano due posizioni, e cioè una prima, progressivamente sempre più forte, anche per l'entrata di nuovi Stati, che vede nella Comunità uno strumento di sviluppo economico che non deve incidere sul potere degli Stati, ed un altro, ormai minoritario, che crede che lo spirito originario vada preservato.

Questa difficoltà di migliore integrazione appare evidente nella debolezza

¹ Testo tradotto in italiano della relazione tenuta alla Commissione agricoltura del Parlamento europeo a Bruxelles il 1° dicembre 2008.

del sistema di Politica estera e di sicurezza comune introdotto dal trattato sull'Unione europea e nella estrema difficoltà che si riscontra nel ridurre i campi nei quali si decide all'unanimità.

Se è vero che il trattato di Lisbona riprende in larghissima misura quanto previsto dal trattato Costituzionale, è altrettanto vero che quest'ultimo non costituiva un vero e significativo avanzamento sulla via dell'integrazione politica, malgrado le pretese sottese al suo stesso nome.

In ogni caso, il trattato di Lisbona sembra accogliere le tendenze cui prima facevo cenno, soprattutto nel prevedere la possibile riappropriazione, da parte degli Stati, dei poteri non esercitati dalla Comunità e la possibilità, non prevista sin dall'origine, di uscita dalla Comunità da parte di Stati che decidano di tornare allo *status quo ante*. Più che la seconda delle due novità salienti, la prima appare un vero e proprio *vulnus* inferto alla costruzione europea, e costituisce il traguardo di un percorso che trova le sue origini nel fermo posto all'uso dei cc.dd. poteri impliciti anche attraverso una lettura unidirezionale del principio di sussidiarietà introdotto solo abbastanza di recente nel trattato.

Per comprendere appieno la situazione della PAC a fronte del nuovo trattato occorre ripercorrerne la storia, per valutare prima il suo progredire verso una concentrazione dei poteri nelle mani della Comunità e poi constatare una strisciante prima, più chiara poi, tendenza alla rinazionalizzazione della politica agricola, cui il Parlamento europeo potrà opporsi con successo, se lo vorrà.

2. La PAC è nata negli anni sessanta, durante i quali ha assunto caratteri che sarebbero restati sostanzialmente stabili sino agli anni '90: forte intervento sul mercato di molti prodotti agricoli e una tenue propensione alle riforme strutturali, gelosamente trattenute dagli Stati membri.

Quanto al mercato, prezzi di intervento, prezzi indicativi, prezzi di soglia, prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione hanno consentito, specialmente per le grandi colture e per gli allevamenti bovini, uno sviluppo produttivo sorprendente, al punto da portare la Comunità non solo ad essere autosufficiente, ma anche grande esportatrice di cereali, farine, carni e, in generale, di prodotti alimentari.

Gli Stati membri venivano da un periodo nel quale, o per ragioni belliche o per ragioni di scelte ritenute strategiche, il mercato dei prodotti agricoli era stato largamente pilotato dal potere politico, e tenuto al riparo dal mercato mondiale che, per altro, era molto influenzato da politiche interventistiche di

molti Stati grandi produttori; questo orientamento venne, pur con variazioni anche sensibili, mantenuto dalla politica agricola comune nel settore dei mercati.

La forte protezione ha avuto due conseguenze: da un lato di disabituare al mercato i produttori delle grandi colture, dall'altro di stimolare, oltre il limite sopportabile dal bilancio comunitario, le produzioni di alcuni prodotti, come latte, carne e cereali.

Negli anni '80 si è cercato di frenare questi eccessi produttivi con il sistema delle quote (quantitativi di riferimento), da tempo adottate nel campo saccarifero, o con altri meccanismi quali i prelievi di corresponsabilità nel settore dei cereali, i divieti di impianto di nuove viti e simili.

Questa variazione di politica non ha avuto sempre gli esiti sperati, ma ha introdotto nel mercato agricolo ulteriori forme di controllo e di amministrativizzazione, mantenendo ancor di più gli agricoltori lontani da un mercato ragionevolmente libero e, dunque, automaticamente incentivante o disincentivante.

La modestia dei risultati ottenuti e la necessità di essere pronti a concludere il negoziato dell'Uruguay Round, ha indotto la Comunità, nel 1992, ad una profonda revisione degli orientamenti della PAC, che ha comportato una progressiva riduzione dei prezzi istituzionali e per i produttori l'erogazione di pagamenti compensativi. La firma dell'Accordo agricolo, contenuto nel trattato di Marrakech dell'aprile del 1994, ha completato la prima parte del percorso della riforma, imponendo obblighi internazionali a Stati membri e Comunità; tali obblighi hanno provocato la prima grande riforma dell'OCM intesa globalmente, attuata con il reg. 3290/94. Salvo alcuni interventi marginali, quali quelli per il tabacco e per gli ortofrutticoli, mancava ancora il completamento della riforma riferita ad altri importanti settori dell'OCM, anche se, come detto, il reg. 3290/94 ha modificato radicalmente le disposizioni di tutti i regolamenti di base dei settori dell'OCM quanto ai rapporti con paesi terzi, sostituendo i prelievi con dazi fissi e consentendo che quantitativi di prodotti non comunitari, pari a qualche unità percentuale, potessero entrare in Europa senza il pagamento di dazi doganali. Si sono, inoltre, posti limiti annuali sulle quantità di prodotti agricoli o di prima trasformazione esportabili in modo sovvenzionato (restituzioni) e alla quantità di denaro utilizzabile annualmente per queste operazioni.

Si noti che la genericità dell'art. 34 del Trattato consente di modulare le forme di intervento pur restando all'interno delle sue indicazioni che, per altro, sul punto non dettano regole tassative, come la stessa formulazione del detto

articolo conferma: l'OCM "può comprendere" tutte le misure necessarie ... e in particolare ...".

Il regime introdotto era, tuttavia, da considerare solo transitorio, essendo stato compreso nella c.d. *blue box* in quanto da eliminare al rinnovo, previsto per il 2003 al più tardi, dell'Accordo agricolo.

Il reg. 1782/2003 è la realizzazione parziale – sempre le cc.dd. riforme della PAC sono il risultato di un lungo negoziato non solo fra i Ministri in Consiglio ma anche fra Consiglio e Commissione – con qualche maggiore presenza nella disputa anche del Parlamento europeo, che pure ha solo funzioni consultive nella procedura di adozione degli atti agrari, sicché il risultato è, comunque, di carattere compromissorio, e non privo, quindi, di incoerenze, attorno al piano Fishler, che originariamente prevedeva il pressoché totale disaccoppiamento dei sostegni all'azienda nei confronti delle produzioni ottenute (o del non ottenimento di produzioni), proprio per eliminare i sostegni previsti nella *blue box*.

Si tratta di uno dei regolamenti agricoli più lunghi, complessi e articolati nella ormai quarantennale storia degli interventi comunitari nel settore agricolo, con ben 50 considerando, 156 articoli e 11 allegati. Esso prevede, appunto, un *decoupling* dei sostegni rispetto alle produzioni, ma a ben vedere questa soluzione è parziale, dato che molti comparti produttivi mantengono, in forme diversificate e rimettendo spesso la scelta agli Stati membri, soluzioni in larga misura analoghe alle precedenti, anche se attenuate. E con ciò si conferma l'opinione che o la Commissione ha "finto" di cedere alle richieste del Consiglio per poi essere "costretta" a ritornare ad esso sostenendo che in sede di WTO si deve arrivare ad un pieno *decoupling*, o il *decoupling* totale non è più in cima ai pensieri delle nostre controparti nelle trattative internazionali.

3. A questo punto occorre riandare al Trattato, ed in particolare alle norme di esso relative all'agricoltura (artt. 32 – 38); esso prevede che la PAC le finalità di incrementare la produttività in agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Nel realizzare queste finalità si deve tenere conto degli aspetti specifici dell'attività agricola elencati ancora nell'art. 33 e organizzare il mercato in una delle tre forme individuate nell'art. 34, che contiene anche, con una elencazione non vincolante, come già affermato, una serie di strumenti che

sono stati, nella sostanza, alla base della politica dei mercati agricoli sino al reg. 1782/2003.

Gli scopi della PAC sono stati rispettati, in larghissima misura, fino all'inizio degli anni '90 proprio attraverso l'uso dell'intervento pubblico nel mercato e con la protezione daziaria a prelievo variabile; ovviamente non tutti i comparti produttivi sono stati protetti in modo paritario, dato che le grandi coltivazioni ed i grandi allevamenti hanno costituito l'oggetto della principale preoccupazione del legislatore comunitario, mentre gli ortofrutticoli, ad esempio, hanno avuto un regime meno tutorio; tuttavia, complessivamente, le finalità dell'art. 33 sono state rispettate. D'altra parte la Corte di giustizia ha riconosciuto che non ognuna delle norme adottate per l'agricoltura deve perseguire contemporaneamente tutti gli scopi indicati dal trattato, purché il complessivo sistema normativo posto in essere raggiunga, appunto, le finalità previste.

Con la riforma MacSharry, modificata poi a seguito della firma dell'Accordo agricolo contenuto nel trattato di Marrakech, le condizioni di applicazione concreta degli artt. 33 e 34 del trattato sono progressivamente mutate; la scomparsa dei prelievi all'importazione, sostituiti dai dazi doganali – in qualche forma il dazio mobile è stato mantenuto, ma applicabile solo quando esso risulta minore del dazio fisso, come nel caso dei cereali – e la progressiva riduzione conseguente dei redditi degli agricoltori che, inizialmente coperta dai pagamenti compensativi (così erano chiamati, e a giusta ragione, nella regolamentazione del 1992), divenne minore con la riforma del 1999, che abbandonò il termine “compensativi” per sostituirlo con “ad ettaro” proprio perché non destinato più a coprire tutte le perdite causate dalla diminuzione dei prezzi e delle protezioni daziarie, causarono una progressiva riduzione dei redditi dei cerealicoltori, mentre alcune crisi quali quella della mucca pazza e dell'influenza aviaria hanno colpito duramente rispettivamente il settore della carne bovina e quello della pollicoltura.

Su questa situazione, in netto peggioramento per il reddito delle attività agricole, si è impiantata la riforma del 2003, mirante ad immergere nel libero mercato mondiale l'attività primaria.

4. Con il reg. 1782/2003 le finalità della PAC subiscono un cambiamento radicale; la già manifestata tendenza a ridurre gli eccessi produttivi con quote, divieti di reimpianto, *set – aside* sostanzialmente obbligatorio (dopo il non felice esperimento del *set – aside* volontario), prelievi di corresponsabilità e via dicendo trova un esito assai più forte con la caduta

dell'obbligo di coltivare per ottenere i sostegni finanziari comunitari; per il vero il disaccoppiamento non è assoluto vuoi per gli allevamenti vuoi per molte coltivazioni, ma in quest'ultimo caso come soluzione rimessa alla scelta degli Stati membri. Già quest'ipotesi manifesta il progressivo scostarsi dal sistema ordinante la PAC sino ad allora, e l'accettazione dell'idea di una almeno parziale rinazionalizzazione della politica agricola.

Il regolamento afferma che gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche, con l'eccezione delle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente (art. 5 del reg. 1782/2003).

Dunque, oltre alle condizionalità che riguardano misure ambientaliste e animalistiche già stabilite da norme comunitarie, si precisa anche che i terreni non più coltivati devono essere tenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Pertanto, quanto meno per gli Stati che hanno adottato il *decoupling* totale (e sono i più), i veri e soli obblighi imposti agli agricoltori sono quelli ora descritti, con l'abbandono di qualsivoglia legame fra produzione e sostegni finanziari – con la parziale eccezione per gli allevatori senza terra - sicché sembra indispensabile vedere se la nuova PAC risponda ai requisiti che pur deve avere ai sensi dell'art. 33 del trattato.

5. L'esame critico cui si sottoporrà la PAC come uscita dal reg. 1782/2003, collegata al conseguente reg. 1234/2008 sull'unica normativa residua sull'Organizzazione comune di mercato, dovrà essere ripartita in parti differenziate, al fine di rendere chiaro quali sono i problemi che da detta riforma si sono causati: si esamineranno, dunque:

- a) le possibili violazioni del trattato relative alla sicurezza negli approvvigionamenti,
- b) quelle in connessione alla mancata assicurazione di prezzi ragionevoli ai consumatori, per lo più senza che di ciò abbiano beneficiato gli agricoltori,
- c) la mancata preparazione dei produttori ad affrontare un mercato senza più linee guida,
- d) la perdita della potestà programmatica delle produzioni da parte della Comunità.

a) Le possibili violazioni del trattato relative alla sicurezza negli approvvigionamenti e alla stabilizzazione dei mercati.

Se si eccettua una breve crisi alla metà degli anni '70 del secolo scorso, dovuta ad un colossale acquisto di cereali da parte dell'Unione Sovietica e le passeggere crisi dovute alla c.d. mucca pazza, all'influenza aviaria e a simili eventi – più medianici, per il vero, che reali - il mercato dei prodotti agricoli comunitario è stato caratterizzato da un forte stabilità dei prezzi, dovuta da un lato ai sistemi di protezione costituiti dall'intervento e dai prelievi all'importazione, oltre che dalle restituzioni all'esportazione, dall'altra alla forte disponibilità di scorte dei prodotti principali quali cereali, latte, carne ecc.

La stessa crisi cerealicola cui si faceva riferimento trovò poco spazio all'interno del mercato comune proprio per la presenza di scorte da un lato, per l'utilizzo di tutti i mezzi giuridici disponibili per evitare eccessive esportazioni dall'altro.

La fine del 2007 e la prima metà del 2008 è stata caratterizzata da una forte crescita dei prezzi dei cereali, che hanno trascinato con se molti prodotti che da essi, in certa misura, derivano, come pane e pasta alimentare, ma anche carni, uova, latte ecc.

A causa dei forti ribassi di alcuni prezzi sul mercato mondiale, certe produzioni europee non sono state abbondanti negli ultimi anni, ed essendo aumentata, anche se non di molto, la richiesta proprio in una annata di scarse produzioni in molte parti del mondo, abbiamo potuto constatare che la politica di scorte mediocri praticata anche dalla Comunità non ha consentito alla stessa di fare fronte ad una vera e propria carestia di grano duro e a forti aumenti di prezzo di altri cereali.

È quanto meno curioso che in un mondo che abbonda di scorte di razzi nucleari, di bombe intelligenti e di altri congegni di tal fatta, sia stato considerato troppo costoso mantenere scorte strategiche di cereali, cosa tra l'altro ammessa anche dagli accordi contenuti nel trattato di Marrakech.

Per restare nel campo giuridico, sembra evidente che la PAC, come congegnata oggi, non rispetta la finalità di garantire l'approvvigionamento del mercato interno e la conseguente stabilità dei prezzi; il mercato mondiale, nel quale è immerso quello comunitario per la caduta sostanziale delle protezioni un tempo presenti, avrebbe dovuto essere affrontato quanto meno con scorte strategiche adeguate, appunto al fine di evitare queste grandi oscillazioni di prezzo e carenze di offerta di prodotti essenziali per l'alimentazione.

Si deve notare che, secondo le norme attualmente e in futuro vigenti, appare difficile per chiunque arrivare alla Corte di giustizia per fare riconoscere questa violazione del trattato, poiché i soggetti privilegiati hanno lasciato

trascorrere i termini per l'impugnazione dell'atto – ammesso che vi fosse qualcuno di loro interessato ad impugnarlo – ed i singoli non possono fruire della procedura prevista dall'art. 230 né, in pratica, di una causa a livello nazionale che dovrebbe consentire un rinvio pregiudiziale alla Corte. In effetti, sul punto, il trattato di Lisbona non ha aumentato, in questa parte, i poteri dei soggetti singoli.

b) le possibili violazioni del trattato in connessione alla mancata assicurazione di prezzi ragionevoli ai consumatori, per lo più senza che di ciò abbiano beneficiato gli agricoltori,

Già si è detto a proposito di questo problema nel precedente punto a); resta da aggiungere che la carenza di prodotto, certo dovuta anche a *deficit* produttivi mondiali, se ha avuto effetti sull'approvvigionamento e sui prezzi dei prodotti agricoli, non necessariamente ha avuto esiti positivi sui redditi degli agricoltori, che possono, come hanno fatto in generale in molti paesi, aver venduto i loro prodotti senza godere della crescita dei prezzi che si è verificata non immediatamente dopo il raccolto.

Questo fatto si lega e si spiega con quanto si considererà al punto successivo.

c) la mancata preparazione dei produttori ad affrontare un mercato senza più linee guida,

Quanto meno dal periodo della II guerra mondiale gli agricoltori europei dediti alle produzioni più significative dal punto di vista quantitativo avevano vissuto in un mercato protetto ovvero, per i nuovi stati membri dell'est, addirittura senza un vero mercato, fatti salvi alcuni frammenti di “mercato nero”.

Con il progressivo attenuarsi delle barriere daziarie e la riduzione delle protezioni interne costituite dai prezzi di intervento o di orientamento, il mercato europeo non si è più trovato isolato da quello mondiale, ma tutto questo ha evidenziato l'asimmetria informativa che caratterizza i produttori agricoli, di modeste dimensioni, e le grandi compagnie dedite al commercio e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Queste ultime posseggono strutture che consentono loro di essere informate dell'andamento delle semine, stagionale e dei raccolti in tutto il mondo e, di conseguenza, di conoscere in anticipo rispetto agli altri operatori, quali saranno le tendenze dei mercati, e di comportarsi di conseguenza.

La proposta della Commissione relativa al reg. 1782/2003 aveva previsto un

sistema di consulenza aziendale, che avrebbe potuto essere concepito anche per queste finalità; sono note le difficoltà avute dalla proposta in Consiglio e la sua riduzione a ben poca cosa, come dimostra il contenuto degli artt. 13 e 14 del regolamento.

d) la perdita della potestà programmatica delle produzioni da parte della Comunità

La rinuncia a governare la produzione determinata dal disaccoppiamento costituisce una rinuncia della Comunità ad assicurare complessivamente la realizzazione delle finalità della PAC stabilite dall'art. 33.

Interventi ridotti a "rete di sicurezza" ed eliminati anche da certe produzioni, la totale, o quasi, rinuncia a qualsivoglia governo della produzione ortofrutticola sono i segni non già di una rinazionalizzazione della politica agricola, che comunque è in buona misura limitata al settore strutturale, oggi detto "rurale", ma di un abbandono di essa con sottomissione alle sole regole della WTO, che mirano solo alla libertà dei commerci, pur auspicabile, senza regole certe neppure nel campo sanitario e fitosanitario, nel quale il valore della salute è posto a confronto con l'interesse alla circolazione delle merci, con una qualche preferenza sostanziale a favore di quest'ultimi.

Questa scelta, unita alla eliminazione di una vera scorta strategica di prodotti principali, ha snaturato la PAC, allontanandola dalle finalità che il trattato le assegna.

Il fenomeno non è accaduto all'improvviso, anche se ha avuto una forte accelerazione con il reg. 1782/2003, ma segna come tendenza la politica agricola della Comunità dagli anni '80.

6. Il trattato di Lisbona va considerato, ai nostri fini, sotto due profili: quello che modifica il Trattato sull'Unione europea e quello che, mutando anche il nome del trattato, cambia in parte anche le regole agricole contenute nel secondo Trattato, oggi denominato "sul funzionamento dell'Unione europea".

L'art. 3ter del primo stabilisce, al par. 1, che la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione e che l'esercizio delle competenze dell'Unione si basa sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il par. 2 afferma che "2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États

membres.”. Queste affermazioni, rafforzate dal contenuto dei parr 3 e 4², stanno ad indicare la volontà degli Stati firmatari di contenere la capacità espansiva ed evolutiva dell’Unione (già Comunità).

Non si deve ritenere che queste affermazioni possano incidere sul primato delle norme dell’Unione su quelle degli Stati membri, come dimostra la dichiarazione 17 allegata al Trattato sull’Unione europea³; resta, comunque, il fatto che la successiva dichiarazione 18⁴, dettata a chiarimento di quanto

² “3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité”.

³ 17. Dichiarazione relativa al primato: La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

“Parere del Servizio giuridico del Consiglio del 22 giugno 2007: Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All’epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt’oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l’esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.” In nota alla dichiarazione, prosegue il parere del Servizio giuridico, il quale afferma da quanto asserito: “discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità”.

⁴ 18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze: La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli

previsto all'art. 2A del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁵ insiste sul fatto che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri, per delimitare con forza la tendenza espansiva dell'Unione.

Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.

⁵ Art. 2A: "1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence..

4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions

Come si vedrà più avanti, l'agricoltura e la pesca, salvo per quanto attiene a "la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche", per la quale il Trattato assegna all'Unione competenza esclusiva⁶, fa parte delle materie a competenza concorrente per le quali, come prima soluzione, si prospetta il primato dell'Unione, poiché essa potrà esercitare le competenze a preferenza di quelle degli Stati membri, i quali, tuttavia, potranno adottare norme in materia ove l'Unione non lo abbia fatto ovvero abbia deciso di cessare di occuparsi della stessa. È del tutto evidente che questo meccanismo potrebbe consentire una modifica tacita dei Trattati poiché, se l'Unione rinuncerà ad esercitare certe sue competenze, gli Stati membri potranno rinazionalizzare la materia, a condizione che rispettino i principi della concorrenza comunitaria. Al proposito desta qualche impressione il fatto che la dichiarazione faccia riferimento espresso all'abrogazione di atti normativi comunitari, anche su richiesta del Consiglio, e che "La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste". È pur vero che la dichiarazione fa riferimento ad abrogazioni espresse di norme vigenti, ma il *vulnus* possibile resta.

Sotto questo aspetto, una forte funzione di blocco è nelle mani del Parlamento europeo, poiché anche l'abrogazione di un atto dovrà seguire la procedura di adozione, e nella grande maggioranza dei casi si dovrà adottare la

des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine".

⁶ Art. 2B: "1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

- a) l'union douanière;
- b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;
- c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
- d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;
- e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée".

procedura di codecisione, elemento di forte novità dei nuovi Trattati, che pone il Parlamento in una posizione di grande rilievo anche sotto questo profilo. Meno preoccupante appare la possibilità che i rappresentanti degli Stati membri possano modificare con la procedura ordinaria le competenze dell'Unione, anche perché la previsione nulla aggiunge a ciò che potrebbe, comunque, accadere sino a che l'Unione sarà fondata su trattati e non su una Costituzione.

7. Il vecchio Trattato C.E. resta in larga misura inalterato per la parte che concerne l'agricoltura, sotto il nome di Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche se non mancano modificazioni al suo articolato. La principale riguarda il sistema di formazione degli atti "agrari", che vengono adottati con quella che si chiama per ora procedura di codecisione e che sarà la procedura ordinaria dopo la ratifica del Trattato di Lisbona.

Questo cambiamento significa, ma si tratta di un aspetto che non attiene alla sola PAC, un rafforzamento dei poteri del Parlamento.

Tuttavia una novità, concernente l'agricoltura, la si ha nell'art. 2C del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove si individuano le competenze concorrenti fra Unione e Stati membri, fra le quali è indicata, sub d) "agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare", che, come già osservato, sono di competenza esclusiva dell'Unione⁷, Si noti il fatto che, mentre l'elencazione, assai ridotta, delle competenze esclusive dell'Unione è tassativa, quelle delle concorrenti tale non è, dato che l'elenco è preceduto dalla precisazione che si tratta dei "principali seguenti settori", che pertanto potranno essere integrati.

Questa soluzione non riduce i poteri dell'Unione, ma, anzi, lascia aperto il

⁷ Art. 2C: "1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

- a) le marché intérieur;
- b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;
- c) la cohésion économique, sociale et territoriale;
- d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;
- e) l'environnement;
- f) la protection des consommateurs;

campo a competenze concorrenti non elencate nella norma.

Tuttavia, non si può non segnalare il fatto che, anche per costante orientamento della Corte di giustizia, nel settore del mercato dei prodotti agricoli, da decenni la Comunità aveva, ed ha, esercitato una competenza esclusiva, sicché sarebbe sembrato logico mantenere questa situazione, e addirittura formalizzarla nel nuovo trattato; che, contraddittoriamente con l'asserita competenza concorrente, mantiene, nell'art. 32, la locuzione "politica comune dell'agricoltura e della pesca".

Come si può osservare nel testo delle modifiche apportate al titolo dedicato all'agricoltura, interventi rilevanti mancano⁸, ma è opportuno darne conto, spiegandone la *ratio*.

Si è precisato, in tutto il titolo, che esso si riferisce non solo all'agricoltura ma

g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens;

i) l'énergie;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur".

⁸ Le titre "AGRICULTURE ET PÊCHE est modifié comme suit :

1) Dans l'intitulé du titre II, les mots «ET LA PÊCHE» sont ajoutés.

2) L'article 32 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: «1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.», le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa.

À la première phrase du second alinéa, les mots «à la pêche» sont insérés après le mot «l'agriculture» et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa: «Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme «agricole» s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.»

b) au paragraphe 2, les mots «... ou le fonctionnement ...» sont insérés après le mot «établissement».

anche alla pesca, cosa che nella pratica era già attuata, ma si è anche stabilito che i riferimenti alla pesca tengono conto, naturalmente, delle caratteristiche specifiche del settore ittico.

Si è, inoltre, nell'art. 37, eliminato il riferimento alla Conferenza che poi fu riunita a Stresa prima dell'avvio della PAC, che pure era stato conservato dopo la "pulizia" realizzata con il Trattato di Amsterdam. Il mantenimento, in quel caso, fu considerato dalla dottrina come una forma di conservazione dell'*acquis* originario della PAC, che asseriva come fondamento soggettivo dell'agricoltura la famiglia colonica e l'impresa familiare. Il fatto che tale riferimento sia stato ora eliminato induce a ritenere che si sia considerato superato questo orientamento, anche se occorre dire che in tutti gli stati sviluppati, compresi quelli comunitari, l'agricoltura è fondata sostanzialmente

c) au paragraphe 3, les mots «du présent traité» sont supprimés.

3) L'article 36 est modifié comme suit:

a) au premier alinéa, les mots «le Parlement européen et» sont insérés devant les mots «le Conseil» et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

b) au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:»

4) L'article 37 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est supprimé.

b) le paragraphe 2 est renuméroté «1»; le membre de phrase «La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions ...» est remplacé par «La Commission présente des propositions ...» et le troisième alinéa est supprimé;

c) les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence:

«2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.»

d) Dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots «par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée» sont supprimés;

e) dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot «existe» est remplacé par «n'existe».

sull'impresa familiare, che ha mutato di caratteri e dimensioni, ma ha mantenuto inalterati, prevalentemente, aspetti e qualità sociologiche tradizionali.

Si è, invece, aggiunto, al par. 2 dell'art. 32, a fianco della "instaurazione", anche il "funzionamento"; i due sostantivi sono divisi da una "o", che parrebbe alternativa mentre sembra debba essere letta come congiuntiva, nel senso che l'instaurazione deve essere seguita dall'operare per il funzionamento. Probabilmente si è voluto significare, con l'uso di questa particella, che quando l'instaurazione sia già avvenuta, di essa non ci si occuperà, ma del funzionamento, cosa che, del resto, è stata sempre realizzata dalla nascita della stessa PAC.

In ogni caso, questa riformulazione del par. 2 dà la sensazione di un rafforzamento, o meglio di una precisazione della competenza dell'U.E. piuttosto che di un suo indebolimento, in contraddizione con l'inserzione della materia fra quelle a competenza concorrente.

Altre modifiche riguardano, sostanzialmente, l'abbandono della procedura di consultazione del Parlamento per passare alla procedura ordinaria, e cioè di codecisione; in effetti, molte delle modifiche introdotte nel titolo dedicato all'agricoltura e alla pesca si riconducono alla soppressione della procedura di consultazione ed alla sua sostituzione con quella che viene oramai detta "ordinaria".

A controbilanciare questa nuova potestà attribuita al Parlamento europeo, si sono attribuiti al Consiglio alcuni poteri che, generalmente, gli erano riconosciuti nei regolamenti relativi all'OCM, e cioè di adottare, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. La precisazione della possibilità di concessione di aiuti è ribadita nella formulazione dell'art. 36, ove si aggiunge la regola che tali aiuti vengano concessi su proposta della Commissione.

Infine, nella versione francese, al paragrafo 4 dell'art. 37, che diventa paragrafo 5, prima parte di frase, il termine "existe" è sostituito da "n'existe", sostituzione che non modifica l'interpretazione sempre data alla norma.

8. Il lungo cammino della Comunità europea (nata come economica) si conclude, per ora, anche con il cambiamento del nome e l'abbandono del vecchio e glorioso vocabolo Comunità, che viene sostituito dal più ambizioso, malauguratamente solo da un punto di vista formale, Unione europea; il trattato viene diviso in due, anche con qualche logica, ma resta lontano dalle

ambizioni di coloro che avevano ripiegato sulla CEE dopo il fallimento della CED, primo di numerosi casi di mancata ratifica di trattati europei da parte di un Paese membro.

I nuovi trattati sicuramente coinvolgono maggiormente il Parlamento europeo nel processo decisionale, e questo è un vistoso passo verso la democratizzazione compiuta dell'Unione; tuttavia significativi passi in avanti in materia di competenze non ne sono stati effettuati, anzi, la puntigliosa elencazione delle competenze esclusive dell'Unione e la possibilità che quelle non esercitate vengano riportate in seno agli Stati membri appaiono passi indietro nel cammino della costruzione dell'unità politica europea, nella quale ormai ben pochi Stati sembrano credere.

Eppure il mondo appare sempre più bisognoso di una presenza vera, e forte politicamente, dell'Unione, dotata di un patrimonio di esperienza che viene dagli innumeri errori compiuti in duemila anni di storia dai governanti europei.

La stessa PAC, caposaldo della storia giuridica della Comunità, grazie alla quale il diritto comunitario derivato ha assunto caratteri molto sviluppati e, spesso, innovativi, è oggi ricondotta fra le competenze condivise, anche se si può credere che difficilmente il Parlamento europeo vorrà accettare rinunce ad esercitare poteri forti finalmente conquistati.

Pare, dunque, che gli sviluppi dell'attività e delle competenze dell'Unione, pur apparentemente bloccati da norme stringenti come gli artt. 2A, 2B e 2C del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possano contare, se il Parlamento europeo assumerà un ruolo di guida della politica europea, su un elemento di costruzione progressiva di ulteriori passi in direzione della effettiva unità politica del continente.

Valido strumento potrà essere, anche per questa più generale finalità, la PAC, che dovrebbe anche essere costruita in modo da rispettare meglio le finalità individuate nell'art. 33 le quali, lungi dall'essere una specie di accozzaglia di indicazioni inconciliabili e leggibili *ad libitum*, come ha a suo tempo affermato il primo presidente della Commissione Hallstein, sono invece il preciso indirizzo cui si deve attenere il legislatore comunitario nell'intervenire nel settore agrario.

Il Parlamento europeo può superare certe tendenze emergenti da più di uno Stato membro che considera l'Unione se non un'inutile raddoppio della WTO, una zona di libero scambio non bisognosa di sviluppi politici. Ma il ricordo della sala della Pallacorda dovrebbe sostenere la vitalità e l'iniziativa europeistica del Parlamento.

L'EVOLUZIONE STORICA DELLA LINGUA ITALIANA

Dina D'Angeli

“Ogni lingua vive, lavora, respira, soffre, si esalta e soccombe trasformandosi. Si può togliere tutto ad un popolo disgraziato... E' quasi impossibile togliergli la sua lingua.”

Duhamel. Rifugi della lettura

L'argomento essendo estremamente vasto, mi propongo di restringerlo e di trattarne soltanto l'aspetto seguente: come è nata la lingua italiana?

Parecchie famiglie di lingua romanza, uscite dal latino, evolsero in diversi modi, secondo le aree differenti dell'Europa occidentale (italiano, provenzale, catalano, sardo, francese) o orientale. Rammentiamo alcune leggi filologiche che hanno determinato le mutazioni a partire dal latino parlato e favorito lo sviluppo della lingua letteraria:

- l'accento qualificativo latino si trasforma in accento ritmico o in accento tonico.

- il sistema vocalico italiano differisce dal sistema francese: l'italiano ha dittongato *e* e *o* in sillaba libera: bonum = buono, pedem = piede; invece il francese ha dittongato in sillaba chiusa: tele = teile = toile; seram = seira = soir;

- l'accento si sposta: muliere = mogliera; filiolu = figliuolo;

Notiamo l'estrema facilità con cui la tradizione della parlata popolare si fonde con la tradizione colta:

- le declinazioni si fondono (la quarta con la seconda, la quinta con la terza e in parte la prima). In provenzale abbiamo due casi, in antico italiano uno solo.

- il neutro sparisce e si creano nuovi pronomi;

- assistiamo a dei mutamenti nelle coniugazioni e, in particolare, alla creazione di forme perifrastiche come il futuro e il condizionale;

- alcuni fatti semantici meritano attenzione:

1. causa = cosa, al posto di res

2. captivus belli (prigioniero di guerra) o captivus diaboli = cattivo

3. codex = codice, passando dal senso di corteccia a quello di “qualsiasi cosa scritta”

4. turbare aquas (prendere i pesci) = turbare, confondere

5. plângere sostituisce plorâre, con chiara evoluzione semantica dal senso di

colpire all'effetto dei colpi, che è il pianto; plango = piango

E' superfluo ricordare pesare = pensare, il pensiero essendo considerato il peso dello spirito.

I fattori più importanti di queste trasformazioni sono stati:

- il Cristianesimo, che si diffonde a partire da Roma e introduce inoltre parole ebraiche e greche;
- le invasioni barbariche.

I primi documenti scritti italiani sono posteriori a quelli del francese: i *Serments de Strasbourg* sono dell'842, mentre la formula di testimonianza giurata tramandata da una carta di Capua è del 960. Fatto sta che in Francia gli elementi germanici sono stati decisivi per modificare il gallo-romano e hanno avuto una funzione unificatrice più marcata di quella dei Goti, degli Ostrogoti e dei Lombardi in Italia. Del resto, la differenza fra il latino e la lingua parlata non era abbastanza grande perché il popolo non comprendesse un latino semplificato.

Le prime espressioni letterarie francesi sono la Cantilena di Santa Eulalia e la Canzone di Orlando (XII sec.), ma hanno una forma dialettale per cui abbiamo bisogno di un glossario per leggerle; al contrario, nella Divina Commedia si riassume e si esprime tutta l'Italia.

L'italiano – agli inizi – presenta una relativa omogeneità: i sostrati linguistici hanno in seguito determinato e accentuato lo sparpagliamento dialettale. Per esempio:

- i dialetti della Venezia hanno preso corpo, con varie evoluzioni, su un fondo preromano;
- il toscano, sopra un sostrato etrusco;
- l'umbro su un fondo italo;
- i dialetti meridionali sul sostrato della Magna Grecia.

Dante, nel *De Vulgari Eloquentia*, elenca quattordici dialetti, mentre il francese si fondava soltanto su due lingue: la lingua d'oc e la lingua d'oïl. Per questo è difficile – in generale e soprattutto a un livello popolare – di parlare la lingua italiana in modo corretto ed espressivo. Invece il dialetto è largamente usato in tutti gli strati della società italiana, senza distinzione di classe, sia nei rapporti familiari che in quelli di lavoro.

Alla ricerca del volgare illustre, aulico, cardinale, Dante non accetta l'idea

di un'evoluzione a partire dal latino e condanna sia il sardo (i Sardi – dice nel *De Vulgari Eloquentia*, I – imitano la grammatica latina come le scimmie imitano gli uomini), che il toscano, perché usa termini volgari, come *introque* e *manicare* (cfr. *Inferno XXXIII*, vv.59-62):

“Ed ei pensando ch'io fessi per voglia
Di *manicar*, di subito levarsi,
E disser: “Padre assai ci fia men doglia
Se tu *mangi* di noi...”

Dante usa *manicar* con significato peggiorativo, al fine di sottolineare la sfumatura bestiale e mutua dal francese il verbo mangiare, per metterlo nella bocca dei figli di Ugolino.

Durante il periodo umanista si abbandona Dante, preferendo Boccaccio per la prosa e Petrarca per la poesia. Fu un male, perché lo stile di Boccaccio è piuttosto pesante e gli argomenti in Petrarca sono limitati, mentre Dante era stato ricco in soggetti e in vocabolario.

Gli umanisti non capirono che Dante aveva compreso il senso della storia. Essi contribuirono alla creazione di una lingua colta, che si allontanava sempre più dalla parlata popolare, per esempio *periculum*= pericolo e periglio.

Ma, nel 1611, Galileo abbandona il latino e scrive in italiano, vuole essere un volgarizzatore: è una rivoluzione! Così ebbe luogo il processo a Galileo, perché le sue idee divenivano accessibili a tutti e non solamente agli scienziati.

Quanto all'Accademia della Crusca, istituita a Firenze nel 1583, non considerava validi che il toscano e la lingua del Trecento. Del resto la parola *crusca* non è toscana, e sostituisce il prosaico *semola*.

E' l'Illuminismo che ha il merito di cercare di promuovere una lingua realmente viva, accessibile a tutti, parlata da tutti e aperta a diverse influenze, quale l'influenza francese.

E se, nella prima metà del XIX secolo, Manzoni dà una soluzione originale al problema della lingua, di nuovo alla fine del secolo con Gabriele d'Annunzio il purismo, la magniloquenza e la raffinatezza raggiungono il ridicolo e sono il “nutrimento” di una classe eletta.

Sotto il regime fascista si vuole una lingua nazionale e si scoraggia ogni studio dialettale. Ma dopo la guerra la cultura sfrutta le radici della parlata popolare di una regione o di una città (cfr. Pasolini o Moravia a Roma, Pratolini a Firenze). Richiamandoci a De Saussure, diremo che la reazione

italiana consiste nel ritrovare la lingua come parola, affinché l'italiano scritto corrisponda alla parlata di tutto un popolo e non a quella di una classe eletta.

Attualmente l'italiano si trova in un periodo di evoluzione, a causa di influenze diverse: il cinema e la televisione in particolare, che usano espressioni napoletane, romane o siciliane oltre a sigle, acronimi, anglicismi. Inoltre chi parla modifica continuamente la lingua, crea o inventa neologismi, che un po' alla volta vengono registrati nei dizionari.

Con Bruno Migliorini concludiamo così: "L'italiano di domani sarà quel che saranno gli Italiani di domani".

TRA IDEOLOGIA DELL'VRBS E FAS PATRIAE (TAC. ANN. II 9-10)
Le ragioni dell'imperialismo e le ragioni di patria
Natalia Periotto

Anno 16 dell'era cristiana, regnante Tiberio. Germania nordorientale: *flumen Visurgis Romanos Cheruscosque interfluebat*¹. Sulle sponde opposte due uomini si fronteggiano: Arminio, principe dei Cherusci, e il fratello Flavo, militare nelle file imperiali. E cominciano a parlare: un dialogo che, tra domande e risposte, finisce in una dichiarazione di guerra.

L'episodio – in tutto appena venti righe – è molto conosciuto, altrettanto apprezzato. Qui però non si vuole riproporre l'esemplarità del fatto e la sua indubbia drammaticità, quanto, semmai, cogliere quella costante del confronto/scontro su cui Tacito tanto insiste (e opportunamente, ci pare), per utilizzarla come categoria della diversità. Dove per diversità si intenda opposizione tra ἕτερος e ἕτερος (tra due diversità), o – alla maniera di J.-P. Vernant – dialettica tra ἕτεροι e ὅμοιοι (tra simili e diversi).

¹ Tac. ann. II 9 1. *Flumen Visurgis Romanos Cheruscosque interfluebat; eius in ripa cum ceteris primoribus Arminius adstitit, quaesitoque an Caesar venisset, postquam adesse responsum est, ut liceret cumfratre conloqui oravit. 2. erat is in exercitu cognomento Flavus, insignis fide et amisso per vulnus oculo paucis ante annis duce Tiberio. 3. tum permissu * * * progressusque salutatur ab Arminio; qui amotis stipulatoribus, ut sagittarii nostra pro ripa dispositi abscederent postulat, et postquam digressi, unde ea deformitas oris interrogat fratrem. 4. illo locum et proelium referente, quondam praemium recepisset exquirat. 5. Flavus aucta stipendia, torquem et coronam aliaque militaria dona memorat, inidente Arminio vilia servitii pretia. IO I. Exim diversi ordiuntur, hic magnitudinein Romanam, opes Caesaris et victis gravis poenas, in deditionem venienti paratam clementiam, neque coniugem et filium eius hostiliter haberi; ille fas patriae, libertatem avitam, penetralis Germaniae deos, matrem precum sociam, ne propinquorum et adfinium, denique gentis suae desertor et proditor quam imperator esse mallet. 2. paulatim inde ad iurgia prolapsi quo minus pugnam consererent ne flumine quidem interiecto cohibebantur; ni Stertinius adcurrrens plenum irae armaque et equum poscentem Flavum attinuisset. 3. cernebatur contra minitabundus Arminius proeliumque denuntians; nam pleraque Latino sermone interiaciebat, ut qui Romanis in castris ductor popularium meruisset.*

TACITO. Annali II 9 1. *Tra i Romani e i Cherusci scorreva il fiume Weser. Sulla sua riva si fermò Arminio con gli altri capi e, informatosi se fosse venuto Germanico e avutone risposta affermativa, chiese di poter parlare con il proprio fratello. Era questi Flavo, che militava nell'esercito romano, insigne per la sua fedeltà e per avere in seguito a ferita*

Categoria, dunque, non constatazione di fatto, semplice prospettiva estetica cioè, quanto strumento di lettura – e, prima, di scrittura – funzionale per creare il rapporto tra le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro, tra il punto di vista del *civis Romanus* e di chi non lo è. Insomma tra l'ideologia dell'*urbs* e il *fas patriae*. In altre parole il “diverso” non è, qui, soltanto questione di mentalità e di costume, ma testimonianza di due culture, poi di due civiltà, così differenti da sentirsi opposte, geneticamente e per storia, e che nella loro complementarità si ridefiniscono ai giorni nostri come le due anime dell'Europa. O, forse, come la sua anima contraddittoria. Inoltre, considerato che si tratta di una pagina scritta, si vorrebbe anche vedere come il concetto di “diverso” imprima un segno di sé nel sistema linguistico, che, funzionando su un impianto formalmente binario, concettualmente dialettico, mantiene costante, in questo modo, l'opposizione tra idee-argomentazioni-*ordo verborum*, così da autorizzare una lettura in questo senso.

Orbene, due uomini – si diceva – l'uno di fronte all'altro, mentre il Weser *interfluebat*. Il fiume, che, scorrendo in mezzo ad essi, separa gli accampamenti opposti, crea un percorso linguistico carico delle potenzialità intrinseche ad una linea di demarcazione che unisce e divide, geograficamente, confine naturale e *limes* nella peculiarità del particolare momento storico. Un vero e proprio sistema di coordinate, perché, recuperando il connotato spaziale dell'idrografia

perduto un occhio pochi anni prima, combattendo sotto Tiberio. Accordato il permesso, Flavo si avvanza sull'altra riva ed è salutato da Arminio. Questi, rimandata la sua scorta, dopo che si furono allontanati, dietro sua richiesta gli arcieri allineati lungo la nostra riva, chiedeva dove avesse ricevuto quella ferita che gli deturpava il volto. E ricordando Flavo il luogo e la battaglia, Arminio domandava quale premio ne avesse ricevuto. “Un aumento di paga, una collana, una corona e altri doni militari”. E Arminio lo scherniva perché aveva venduto la sua libertà a un prezzo così basso. Animati da contrastanti sentimenti ricordano l'uno la grandezza di Roma, la potenza di Germanico, le gravi punizioni riservate ai vinti, la clemenza accordata a chi facesse atto di sottomissione e, del resto, l'umanità stessa con cui erano trattati la moglie e il figlio di Arminio; questi invece, rammentando i sacri diritti della patria, l'avita libertà, gli dei tutelari della Germania e la madre, che a lui si univa nelle preghiere, lo esortava a non voler essere il disertore e il traditore dei parenti, dei consanguinei e infine della sua gente, invece che il condottiero. A poco a poco trascendono alle ingiurie e neppure il fiume frapposto avrebbe loro impedito di azzuffarsi, se Stertino, accorrendo, non avesse trattenuto Flavo che, furente di collera, chiedeva armi e cavalli. Sulla riva opposta Arminio minacciava e sfidava a battaglia; e nel suo discorso mescolava molte parole latine, che egli aveva appreso, quando militava nell'esercito romano, a capo dei suoi connazionali.

nel percorso sud-nord e suggerendo, nel contempo, la presenza di spazi nemici su sponde opposte, dal punto di vista temporale, cioè storico- narrativo, apre e conclude la vicenda. E quindi – perché no? – *limes* come segnale del “diverso”. Recuperato da una concezione arcaica, dove il fiume è, di volta in volta, terra di nessuno e frontiera, portatore della sacralità del mito, che ne fa il luogo della divinità, qui divinità esso stesso, perché custode dei margini, garante dell’alterità, inviolabile in quanto intatto da qualsiasi contaminazione (10 2 *ne flumine quidem interiecto*), il fiume diventa criterio di interpretazione simbolica della categoria del “diverso”. Ne è una spia il gioco del preverbo *inter*. Inaugurato dal verbo che accompagna il soggetto iniziale (9 1 *flumen ... interfluebat*), riproposto con variante verbale nel sintagma dell’ablativo assoluto (10 2 *flumine ...interiecto*) e accostato alla fine del racconto ad altro soggetto (10 3 *pleraque Latino sermone interiaciebat*), ricorda, proprio per l’efficacia semantica dell’assenza, il sostantivo iniziale insieme con l’eco delle parole che vi passano sopra. Il fiume, quindi, è il sigillo del “diverso”. Che Tacito utilizza in tutta coscienza, se dobbiamo credere alla scelta lessicale dell’incipit del cap. 10 *exim diversi ordiuntur*.


Differenti sono, in effetti, Arminio e Flavo. La descrizione classicamente drammatica, cioè finalizzata a creare una dialettica tra due personalità, si risolve in un impianto narrativo a schema binario. Per comodità esplicativa, a nostra volta, lo riproponiamo. Da una parte *Arminius adstitit* (9 1), un perfetto risultato (quindi un presente) di effetto pieno, confermato da *eius in ripa*, in prima posizione nel periodo, a forte evidenza iconografica, a cui il *cum ceteris primoribus* non aggiunge che il prestigio dell’*auctoritas*. In mezzo all’esercito romano, invece, senza una rilevanza particolare, se non quella della consuetudine che l’imperetto *erat* (9 2) – peraltro anch’esso, non a caso, all’inizio di periodo – concede, il fratello Flavo, a cui è stato tolto perfino il nome in cambio di un *cognomentum* che la dice lunga sulla sua razza e sul suo tipo fisico: *Flavus*, cioè biondo, una caratteristica genetica più che personale, anzi una riduzione dell’individualità, non che nel nome, nell’integrità fisica: *amisso per vulnus oculo* (9 2). Basterebbe solo il contrasto tra il perfetto (presente) *adstitit* e l’imperetto *erat* per capire che l’opposizione tra i due fratelli è qualitativa. Ad. ogni modo, sul rapporto verbale gioca tutta la scrittura di Tacito.

Arminio *adstitit*, come si è visto, poi *oravit* (9 1), la cui valenza imperativa si viene chiarendo nei successivi *postulat... interrogat* (9 3) e, finalmente, in *exquirat* (9 4). Rispetto all’imperetto, che suggerisce la consuetudine di uno *status* (nel caso di Flavo la stabilità del ruolo di

gregario nelle file romane), il presente conserva ed impone, per l'insistenza e l'indubbia semantica, il rango di un capo. L'azione è tutta dalla parte di Arminio. Per Flavo, oltre ad *erat*, c'è *salutatur*; con tutta la supina insufficienza della diatesi passiva. Ad Arminio appartiene l'iniziativa di chiedere di Cesare (rapporto da *princeps* a *princeps*), sua la volontà di parlare al fratello, altrettanto a suo favore l'accumulazione interrogativa *quaesitoque... oravit* (9 1), *postulat... interrogat* (9 3), *exquirat* (9 4), un atteggiamento che appartiene, di solito, a chi si trova in posizione di comando. Se mai poi ce ne fosse bisogno, i due periodi che alla fine della prima parte dell'episodio si aprono e si chiudono con un ablativo assoluto (9 4 *illo referente*, 9 5 *inridente Arminio*) oppongono da un lato il ruolo subalterno, dall'altro il prestigio decisionale. Ad un'azione di recupero, coatta perché dietro richiesta (*illo referente*), corrisponde, collocato in posizione di forza alla fine di frase, il giudizio di valore di Arminio: *vilia servitii pretia* (9 5). Nello stringente schema del chiasmo (*illo referente ... inridente Arminio*) la conclusione logica e la conclusione morale si sovrappongono. Arminio, tuttavia, sebbene abbia la statura di un capo, perché di esso è la tipologia (iniziativa, volontà, discrezionalità), rimane sostanzialmente una figura isolata; anzi, tanto più isolata quanto più l'anonimato di Flavo è compensato dalla *magnitudo* dell'esercito imperiale. La drammaticità, e nella fattispecie la drammaticità del "diverso", sta appunto nel cogliere la differenza qualitativa tra le due tipologie e, subito dopo, nel contrastarla fino a capovolgerla con retroterra di altri argomenti (mezzi, potenza, valori), cosicché, per un gioco perverso, la mediocrità può essere esaltata e al temperamento eccezionale, invece, toccare in sorte la solitudine dell'eroe, o del martire. Quindi la "diversità", già avvertita in termini di comportamento, diventa argomentazione di ideologie opposte, che, seppur sottese all'atteggiamento dell'individuo, si sottraggono tuttavia allo *specimen* occasionale per costituirsi qui come discriminare della lotta tra Romani e Germani (e poi, a guardar bene nella storia, tra Germanesimo e Romanesimo), o comunque tra due logiche diverse, quella dell'imperialismo *dell'urbs* e quella della patria-nazione.

Perciò *diversi ordiuntur* (10 1) assomma le differenze del modo di essere delineate nella prima parte del racconto (cap. 9), ma contemporaneamente apre la strada ad un modo di pensare – le argomentazioni appunto – che di quel modo di essere sono, di volta in volta, giustificazione e premesse. La scelta pronominale la dice lunga sulla posizione di Tacito. *Hic* è più vicino a lui, al romano che scrive, al modo di pensare di chi, tutto

sommato, è storico di regime. *Hic* propone le ragioni dell'urbs, e sono sempre le stesse (10 1): *magnitudinem Romanam, opes Caesaris et victis gravis poenas, in deditionem venienti paratam clementiam*. Analizzate, sono quattro strutture nominali; concettualmente equivalgono a valori, o beni, già acquisiti, vista la moltiplicazione dell'accusativo, confermata dall'altrettanto insospettata stabilità dell'infinito: *neque coniugem et filium eius hostiliter haberi*. Nessuna varietà nell'*ordo*; al contrario, caso mai, l'affermazione di uno *status* a garanzia di un ruolo che nel mondo di allora è quello del *civis Romanus*. Questi i beni-valore in cambio della *fides*, di cui *aucta stipendia, torquem et coronam aliaque militaria dona*, menzionati poco sopra (9 5), non sono se non l'aspetto esteriore, *servitii pretia, vilia* secondo Arminio, e tuttavia vistosi argomenti di propaganda. I concetti espressi, comunque, si possono visualizzare in altro modo, formalmente più esatto e di maggiore effetto nella prospettiva della nostra riflessione sulle ragioni dell'urbs a fronte delle ragioni di patria. Se diamo peso alle congiunzioni *et* e *neque*, lo schema è questo:



Due gruppi contrapposti, nel rispetto dell'organizzazione binaria: da una parte i beni-valore, dall'altra l'esito storico di questi valori, cioè l'attuazione della *clementia* nell'esempio specifico. Ed entrambi i gruppi a valenza positiva. Siamo in presenza di una vera e propria politologia, cioè di una riflessione sulla politica estera di Roma, espressa attraverso categorie, dove *magnitudo Romana* significa tradizione di grandezza e di autorevolezza, rappresentata gerarchicamente nella figura del *Caesar*, che ha *opes* (sostanze, uomini) proprie o di cui può disporre, clemente verso i sudditi (*in deditionem venienti paratam clementiam*), spietata invece nei confronti dei vinti (*victis gravis poenas*). Sono gli strumenti della politica estera romana, e, per Tacito, del "buon governo". Letta in trasparenza, la strategia dell'imperialismo diventa stringente e, nell'essere sempre uguale a se stessa, tanto riconoscibile quanto ineluttabile. L'ideologia dell'impero, né più né meno, è ricomposta – per intenderci –

sulla geometria epica di Virgilio, *Aen.* vi 853 *parcere subiectis et debellare superbos*; dove *parcere* equivale a *clementia* e *subiectis* a *in deditionem venienti*, cioè alla virtù della sottomissione e dell'obbedienza (la *fides* per cui Flavo era *insignis*), mentre *victis gravis poenas* è alternativa più morbida rispetto a *debellare superbos*. Segno che l'impero, da Augusto in poi, ha fatto parecchia strada nell'amministrazione della giustizia. Il volto dell'imperialismo, necessariamente proiettato all'esterno, è in sostanza positivo: *clementia*, sostantivo astratto, concettualmente una virtù, è il contrappunto logico di *magnitudo*, che in essa, assumendo sostanza, da valore storico passa a qualità morale. Ed è anche altrettanto stabile: una "istituzione", di cui *paratam* esprime sia la solidità, sia la strategia di una politica estera preoccupata di come conquistare e trattare il conquistato. Come istituzione, inoltre, non ha dialettica al suo interno, se non quella rudimentale, ma sempre efficace, di una distinzione tra sudditi (il *divide et impera*, e chi non lo ricorda?). L'allitterazione tra *victis gravis poenas* e *in deditionem venienti* equipara oggettivamente i due termini e, togliendo loro ogni identità di terra, di razza, di cultura, li mette sullo stesso piano di *subiectis*. L'idea che ne deriva è quella di una potenza essenzialmente amministrativo-burocratica, organizzata su disciplina militare, da cui però, per forza di cose, sono spariti i connotati arcaici ed enniani di *mores* e di *viri*. D'altra parte, quando *l'urbs* da *res Romana* diventa Impero e si scontra con il "diverso", deve imporsi necessariamente come grandezza (*magnitudinem*), gerarchia (*Caesar*), esercito (*opes*), giustizia (*poenas ... clementiam*), sottacendo i valori di $\gamma\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$ (etnia), di religione, di sangue, che pure erano stati i suoi di partenza, perché nominarli significherebbe fare i conti con quelli altrui, riconoscerli, e – di conseguenza – legittimarli. Questi valori sono invece attuali e operanti nel controdiscorso di Arminio (10 1): *fas patriae, libertatem avitam, penetralis Germaniae deos, matrem precum sociam*. Anche qui quattro funzioni nominali sincronizzate, riassorbite poi nell'energia della complementare al congiuntivo: *ne propinquorum et adflnium, denique gentis suae desertor et proditor quam imperator esse mallet*. Unparallelismo per antitesi, dove linguisticamente è registrata l'opposizione tra Germani e Romani, ma dove anche sono annidate nella stessa matrice, da cui poi si dipartono per contrastarsi, l'idea di nazione e l'esigenza dell'imperialismo. La "ragione di patria" (perché non sappiamo come meglio tradurre *fas patriae*) è fondata anch'essa su una tradizione (*avitam* parla chiaro) e su un bene-valore (*libertas*) da sempre testimoniato e sufficiente, da solo, ad azzerare qualunque ipotesi di *servitii pretia*; ed è custodita e protetta da una

propria religione (*penetralis Germaniae deos*). Anzi, la sacralità proviene dalla terra stessa, dal suo centro remoto e nascosto, quindi inviolabile, che i Greci chiamarono ὀμφαλός (ombelico - centro del mondo) e che nelle parole del caledone Calgaco, come in quelle di Arminio, diventa *in ipsis penetralibus*, ma ancora *recessus ipse ac sinus*², in una concentrazione di termini per tentare la profondità del concetto, fino a trovarvi l'allegoria che ne costituisce l'essenza: *sinus*, difatti, o 'grembo' – etimologicamente 'nazione' – e, nell'iconografia, più semplicemente *matrem*, perché simbolo della terra natale, portatrice di vita, tramite dei valori (dall'eccezionalità dell'*Aeneadum genetrix* lucreziana alle più minute figure della poetica romantica, anche nostra, come in Foscolo e in Manzoni). Qui però non si tratta di un'immagine letteraria o di un refuso di tradizione; dal contesto in cui è collocata l'immagine prende il suo valore, chiarendo e chiarendosi. Non è un caso, infatti, che siano proprio due fratelli a parlarsi, perché nel legame di sangue, rispettato o tradito, si ritrova, come in un grembo materno, il nucleo della nazione. E di più ancora si potrebbe dire: *matrem precum sociam* è segnale di un'alleanza, di una *societas*, di un patto di sangue e di famiglia, mediante il quale i valori si sigillano e poi si tramandano, custoditi dal γένος.

Quindi terra-divinità-famiglia. Qui risiedono le ragioni di patria, un concetto collocato in posizione primaria, e perciò a valenza autonoma, un valore esso stesso: il *fas* che la patria impone come proprio diritto, quasi la patria soggetto di diritto, e il *fas* verso la patria, cioè il dovere. Il rapporto dialettico è di stretta misura, a forte carica semantica, e gioca sull'arcaico e sacrale significato di *fas* e sulla doppia funzione del genitivo in una formula rituale che dovrebbe rimanere intraducibile. Se questo rapporto si interrompe, non esiste più la patria, o – all'epoca – la provincia, poi la colonia. Qualunque cosa tranne ciò che ora, legittimato dalla fortuna dei tempi, noi chiamiamo nazione. Patria e nazione sono la stessa realtà: solo che si chiama così la prima quando non si ha la seconda. Allora è cosa buona che in Tacito il discorso di Arminio si concluda con

² Tac. Agr. 30 3. *priores pugnae, quibus adversus Romanos varia fortuna certatum est, spem ac subsidium in nostris manibus habebant; quia nobilissimi totius Britanniae eoque in ipsis penetralibus siti nec ulla servientium litora aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus. 4. nos terrarium ac libertatis extremos recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit.*

un'esortativa (10 1). E vero che *ne mallet* equivale per qualità all'infinito *neque...haberi* ma il congiuntivo è sempre segnale di una spinta in avanti, di una tensione verso il futuro, che non è πρόνοια (prudenza), semmai inquietudine, azione, autonomia, scelta, scarto, qualunque cosa, ma sempre prospettiva vitale, e spesso una prospettiva dell'individuo. Tanto più se guardiamo il verbo centrale dell'esortativa: *malle*, 'preferire', cioè scegliere. Il che vuol dire essere in grado di scegliere: questo è il senso della *libertas avita*, e questo essa garantisce. Si tratta quindi di un problema di responsabilità, e, se vogliamo usare il termine latino, di *officium*, che, una volta di più, è la caratteristica di un capo. In ogni caso, di un *princeps suae gentis imperator*, non come Flavo, al comando del Cesare del momento (2 *duce Tiberio*). Tra le categorie del *fas patriae*, dunque, oltre alla santità della terra, del γένος e della tradizione, è prevista anche la scelta, con tutta la responsabilità che storicamente ne deriva. E la storia, appunto, rende ragione di questo. I vari movimenti culturali che si sono opposti alla Romanità sono nati oltre il Reno, dalla poesia trovadorica dei *Minnesänger* alla Riforma di Lutero, dall'anticlassicismo di Erasmo da Rotterdam al Romanticismo, definendosi in termini violentemente polemici contro la cultura *dell'urbs*. Comunque, a ben vedere, o, sulle sponde del Weser o in qualunque altra parte del mondo, l'unico e autentico antagonista dell'imperialismo è il *fas patriae*.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME
«LO STATO MARCIANO DURANTE L'INTERDETTO 1606-1607»
Corrado Pin

Presentare un libro miscelaneo¹ vorrebbe anzitutto passare in pur brevissima rassegna i contenuti dei contributi dei singoli autori. Impossibile in pochi minuti, e lascio pertanto il piacere della scoperta al lettore.

Un cenno solo alla copertina del volume (pubblicato da Minelliana, Rovigo 2008), in cui grandeggia il berniniano volto del papa Paolo V: in realtà, un volto più da signorotto feudale o da vescovo-principe, in ogni caso più da sovrano temporale che da pontefice spirituale. Né diverso sarebbe stato il volto del nipote, il cardinale Scipione Caffarelli Borghese, anch'esso di mano del geniale ritrattista Gian Lorenzo Bernini.

Dietro al perentorio Paolo V, il leone marciano, con un volto umanizzato quasi dolente, farebbe sospettare un certo pentimento per un'azione riprovevole: un ritorno, mi si scusi il paradosso, all'ovile. Vero leone, verrebbe da dire, è il pontefice, più leone che pastore. Un rapporto di forza che, in realtà, non rispecchia i fatti di quattro secoli or sono, che avevano visto uscire a testa alta dalla celebre contesa dell'Interdetto più il leone marciano, che manteneva in vigore le leggi contestate da Roma, che il papato della Controriforma, che le aveva censurate. La mira, già prevista dal futuro doge Leonardo Donà, come ricorda Benzoni (p. XII), dei «preti che vogliono impatronirsi et con le armi spirituali procuran di occupar il stato temporale di altri principi», questa volta era fallita.

Gli studi odierni sull'Interdetto del 1606-1607 sono andati ben oltre a questa tradizionale impostazione di lotta tra Stato e Chiesa per offrire nuove prospettive e nuove fonti, come questo volume, certamente sotto molti aspetti innovativo, sta a dimostrare. E l'aver messo al centro dell'attenzione non tanto la questione giurisdizionale, o non solo lo scontro di carattere politico-religioso tra i due contendenti, ma lo Stato marciano, con chiaro intendimento al Dominio veneto soprattutto di Terraferma, evidenzia il tema, oggi centrale nella storiografia, dell'attenzione alla formazione dello Stato moderno, del rapporto, per Venezia, della Dominante con il Dominio; rapporto difficile

¹ Il testo riproduce sostanzialmente, con l'aggiunta delle note, la conferenza tenuta a Rovigo il 26 settembre 2008 nella sala degli Arazzi "P. Oliva" dell'Accademia dei Concordi.

da sempre, ma ora reso più problematico per la presenza, appunto, di una Chiesa cattolica, che dal concilio di Trento era andata centralizzandosi, organizzando e rafforzando il suo controllo sugli Stati italiani.

A inizio Seicento, la Chiesa di Paolo V presa di mira dal frate servita Paolo Sarpi non è più la Chiesa rinascimentale di Leone X e Clemente VII, di Machiavelli e Guicciardini; né, diciamolo, di Lutero o di Erasmo. È la Chiesa uscita dal Tridentino con un crisma di sacralità, di potere spirituale, sempre più riconosciuto, che invece la Serenissima era andata col tempo perdendo.

A contestare questa ascesa all'apparenza irresistibile del papato romano, pronto alla riconquista dell'Europa passata alla Riforma, troviamo proprio uno Stato italiano, quello veneto, in una lotta che verrà ricordata nella storia europea soprattutto per una spettacolare e vivacissima «campagna a stampa, che fece dell'interdetto – scrive Filippo de Vivo in questo volume – uno dei maggiori successi editoriali del Seicento, non solo in Italia, ma in tutta Europa» (p. 179).

Nessuna rassegna, ho premesso; solo una scorsa velocissima tra quei contributi del volume, in cui trascorre centrale, a mio avviso, un'attenzione particolare sulla presa di coscienza dei singoli – patrizi e popolo, clero e laici – del fondamentale problema storico della distinzione dei poteri tra Stato e Chiesa, tra ambito temporale e spirituale; con un papa che interviene sull'operato del sovrano, sulle sue leggi, che ritiene lesive del clero; e con uno Stato che, in fondo, per tutta risposta, invade il terreno religioso; per dirla con Gino Benzoni, il cittadino-cristiano si trova di fronte a un «governo che comanda in terra; ma può, di contro al pontefice, garantire la salvezza dell'anima? che valore ha una messa celebrata disobbedendo al papa? e un tantino non disubbidisce al papa anche il devoto che a quella messa, dal papa interdetta, devotamente assiste?» (p. XXIII)

Al di là dei protervi brevi pontifici e delle fiere risposte veneziane, dei tentativi di accordo promossi dalle maggiori potenze europee e, falliti questi, della paventata guerra non voluta da Venezia e fortemente auspicata dal papa incapace di ridurre a obbedienza la ribelle Repubblica; al di là, come detto, della cosiddetta 'guerra delle scritture', viene da chiedersi che cosa sia rimasto dopo, se il fatto vada al di là della cronaca per diventare storia, momento di accelerazione del cammino umano, di svolta verso orizzonti nuovi della coscienza del cittadino, che intende distinguere tra quanto appartiene alla religione e quanto al vivere secolare, diciamo laico.

Ebbene, cosa è mutato nella mentalità di quel primo Seicento anche grazie all'Interdetto, un avvenimento che di certo aveva scosso le coscienze della

popolazione del Dominio veneto?

Non mancano risposte negli studi passati, ma per lo più indirette. Nel presente volume le risposte sono invece più presenti e insistenti, sia pur con valutazioni diverse.

L'obbligo a tutti gli abitanti del Dominio, clero e laici, cittadini e abitanti delle campagne, di schierarsi pro o contro il potere politico o quello religioso, lo Stato Veneto o la Chiesa Cattolica, rappresentata dal suo capo, è stato un fatto decisamente traumatico e lacerante, vera questione di coscienza e, per alcuni, anche se non molti, occasione di dibattito, di darsi ragione della scelta. Tema di grande interesse storico.

Quanto, dunque, quel drammatico scontro ha inciso sulla mentalità dei contemporanei? Quanto influirà sulla cultura e sulla vita civile e religiosa della popolazione del Dominio Veneto, dell'Italia, dell'intera Europa quella 'guerra delle scritture', che aveva visto fronteggiarsi gli intellettuali sia ecclesiastici, sia laici, che avevano preso posizione chi a favore di Venezia, chi della Santa Sede con trattati o *pamphlets* inizialmente manoscritti poi, sempre più numerosi, a stampa, di pochi fogli o anche di centinaia di pagine? Una guerra sicuramente ostacolata all'inizio dai contendenti ufficiali: tanto a Venezia quanto a Roma si capiva che l'avvio di una battaglia delle idee avrebbe portato lontano e accresciuto le distanze.

Più che i contenuti in sé, merita oggi sottolineare che la messa in discussione in un pubblico dibattito, anche in Italia, dei poteri pontifici era già un grave smacco per la Chiesa controriformistica. Interrogarsi su quei problemi, senza timori dell'Inquisizione e senza al momento vedere sequestrati i propri scritti a stampa dall'occhiuta censura della Congregazione dell'Indice dei libri proibiti, era qualcosa ormai desueto in Italia.

A parte il molto materiale manoscritto circolante, stando solo a quanto uscito a stampa, si resta fortemente impressionati dalla profluvie di carta messa in circolazione in quel frangente. Filippo de Vivo, nel bel saggio *La guerra delle scritture: stampa e potere durante l'interdetto*, scrive che uscirono a stampa ben 142 libelli pubblici in 295 edizioni, tanto che «se ipotizziamo una tiratura media di mille copie per ogni edizione in quarto, e di un numero contenuto tra le mille e le duemila copie per ogni ottavo, la moltiplicazione e la diversificazione delle edizioni suggeriscono che abbia a che fare con una massa enorme di materiale polemico: tra le 300 e le 400 mila copie di libelli stampati e venduti in poco più di otto mesi» (p. 140). Un evento straordinario per quei tempi. Ebbene, questo *bellum chartaceum*, come ricordato da Enrico Zerbini (p. 227), che segno ha lasciato?

La domanda va posta, anche se le fonti in merito sono rare o reticenti. Gli stessi dispacci dei rettori veneziani della Terraferma tendono più a rilevare la generica obbedienza dei sudditi, o, via via col tempo, a denunciare la disobbedienza dei pochi ribelli allo Stato, che non a informare sulle ragioni di tali comportamenti e meno ancora sui ragionamenti tenuti nelle piazze e nelle osterie su quella materia scottante, che se toccava l'autorità della Chiesa, non lasciava in disparte quella del governo dello Stato veneziano.

Una libertà di parola favorita e in parte evidenziata (soprattutto sul versante filoveneziano) dagli scritti della 'guerra delle scritture', che raggiungono, al di là di dotti teologi, di giuristi, di letterati e di politici, uno strato profondo della popolazione. Non era l'unico a esser fortemente preoccupato l'ambasciatore francese a Venezia Philippe Canaye de Fresnes per quella massa di stampati (alcuni a vivace livello popolare), che aveva trasformato un conflitto inizialmente circoscritto a una élite di bene informati, nell'argomento di conversazione di «barbieri e lavandaie» (p. 131). Quale impatto, si domandava preoccupato l'ambasciatore, sull'«impression que fera dans les esprits Italiens la publication des livres»? (p. 131)

Finora gli studi dell'Interdetto avevano posto l'accento – documentato anche dai dispacci dei rettori veneziani – sullo sconcerto dei sudditi. Uno sconcerto riproposto con vivezza dal podestà di Brescia, Leonardo Mocenigo, al Senato veneziano, quando, scrive Daniele Montanari nel saggio *L'interdetto nelle terre oltre il Mincio*, «accenna alla libertà di coscienza messa a dura prova non nascondendosi l'intrinseca conflittualità dello scontro politico col pontefice». «Quanto alla fedeltà di quei sudditi verso la Serenità Vostra – osservava il Mocenigo –, io l'ho sempre stimata grande et esemplare; seben, a dirle il vero, nel progresso degli affari nelle controversie col Pontefice, per trattarsi contra la Sede Apostolica e di materia come essi dicevano di coscienza, non ho compitamente veduto quel fervore che havrei desiderato (pp. 97-98).

Innegabile questo disorientamento; ma oggi merita mettere l'accento anche su quanti, forse in minoranza, avevano preso coscienza che il papa stava travalicando i limiti del suo potere, che lo Stato poteva intervenire, con legittimità, anche in questioni di religione, dove la religione aveva a che fare con l'ambito temporale.

Forse non sulle lavandaie, che probabilmente non sapevano leggere, ma sicuramente le ragioni della Serenissima, anche grazie ai pamphlet filoveneziani, avevano fatto breccia su molti.

Nella difficile Verona troviamo un medico, Andrea Chiocco, che ad un

canonico del Duomo, che lo accusava «per aver sentito col Principe in materia dell'interdetto», schiettamente confessava che era rimasto «neutrale», «di che è segno che né confessato, né comunicato mi sono durante esso interdetto», ma allo stesso tempo aveva senza timori dichiarato in pubblico «che le leggi del nostro Principe mi son sempre parute ragionevoli»².

Ed ecco proprio nell'area rodigina, più precisamente di Lendinara, quanto ci fa conoscere il saggio di Maria Teresa Pasqualini Canato, *L'interdetto nel Polesine*: «Il 27 settembre [1606] si era presentato alla residenza lendinarese dell'inquisitore, nel convento di San Francesco, padre Riccardo de Laurentiis, dell'Ordine di San Gerolamo, e aveva raccontato che il dottor Bartolomeo Fantoni aveva più volte confutato sulla pubblica piazza i "libretti" dei cardinali Bellarmino, Baronio e Colonna, affermando che il papa non riceveva il potere temporale direttamente da Dio e che comunque lo possedeva solo sulle sue terre e non su quelle della Repubblica. Fantoni aveva anche vagamente insinuato che l'imperatore poteva esercitare, col temporale, anche il dominio spirituale e aveva sostenuto che si potevano tranquillamente leggere le opere di Maestro Paulo [Sarpi] veneziano, perché non contenevano nulla di proibito, anzi erano state stampate "con licenza dei Superiori", certamente buoni cristiani, come era lui, che intendeva attenersi strettamente ai precetti della Chiesa cattolica» (p. 112).

Caso, nella documentazione, abbastanza inconsueto. Non mancano tuttavia altri interventi: alcuni in forma molto privata suggeriscono prove giuridiche a favore della Repubblica, altri si rivolgono al doge per esortarlo a non cedere; circolano poi anonimi scritti velenosi verso Roma (ma non mancano quelli contro Venezia).

Ma non rappresenta neppure un'eccezione l'atteggiamento di un Baldassare Bonifacio, al tempo della contesa segretario del nunzio pontificio presso gli arciduchi austriaci, che ancora a distanza di anni nel ricordare nella sua *Peregrinazione* il conflitto tra Roma e Venezia si astiene dai giudizi, e ancor più dal prendere posizione (E. Zerbinati, p. 228).

Come ho detto, prevale la denuncia preoccupata dei rettori per sentimenti antiveneziani o almeno apertamente filopapali. È il caso, presentatoci da

² Cit. in C. PIN, *Per la storia della vita religiosa a Bassano: reazioni nel Bassanese all'interdetto di Paolo V contro la Repubblica di Venezia*, in *Giornata di studi di storia bassanese in memoria di Gina Fasoli*, 23 ottobre 1993 - Atti del Convegno a c. di R. Del Sal, «Bollettino del Museo Civico di Bassano», 1995, p. 149.

Giuseppe Gullino nel saggio dal bel titolo *Le campane continuano a suonare: l'Interdetto a Padova, Vicenza, Treviso, Verona e Belluno*, di gentildonne veronesi devote ai gesuiti, che vanno a trovare a Mantova i padri usciti dal territorio veneto, dove si trattengono più di una settimana. Più 'devota', per non dire fanatica, la donna veneziana appartenente al cetto cittadino, che in una lettera al marito narra con forte passione il distacco dai padri: «non vi finirei – scrive al marito – i pianti e i lamenti e i scorni, che erano in quella chiesa: certo era cosa da morire, et essi era allegri del martirio, che Dio benedetto ghe dà»; e non si trattiene dall'indignato vituperio: «sti signori viniziani i è pezzi di cani»³.

Ma le fa da controcanto il celeberrimo brano tratto dalla sarpiana *Istoria dell'Interdetto* (e magistralmente commentato da Giorgio Bassani⁴), della partenza dei gesuiti da Venezia:

Partirono [i gesuiti] alla sera alle doi ore, ciascuno con un crocifisso al collo, per mostrare che Cristo partiva con loro. Concorse moltitudine di populo, quanto capiva il luoco fuori della chiesa, così in terra come in acqua, a questo spettacolo; e quando il preposito, che ultimo entrò in barca, dimandò la benedizione al vicario patriarcale, ch'era andato per ricevere il loco, si levò una voce in tutto il populo, che in lingua veneziana gridò dicendo: *Andé in malora*.

Casi estremi, ma significativi. E a Venezia non imprevidi dagli stessi gesuiti che riferivano ai superiori romani: «È desiderata la nostra partenza per la poca affezione che dal maggior numero si porta alla Compagnia» (p. XXII). Non mi soffermo su quanto sappiamo avvenire in Venezia: dalle accese e imprudenti prediche del francescano fra Fulgenzio Manfredi (che finirà in Campo dei Fiori, dopo una stolta partenza per Roma), alla presenza sempre più consistente nella Dominante di riformati venuti nella città antiromana per assistere e partecipare a un tanto avvenimento, così gravido di novità. Quanti i riformati giunti per l'occasione? Numerosi, certo, se poi continueranno, almeno per qualche anno, a sostare nella città antipapale con la speranza di

³ Cit. in C. PIN, *Tra religione e politica: un codice di memorie di Paolo Sarpi*, in *Studi storico-politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. Rota Ghibaudi e F. Barcia, II, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 156.

⁴ Cfr. G. BASSANI, *Le parole preparate*, Torino, Einaudi, 1966, pp. 31-32.

mietere adepti.

Informatissimo, il velenoso gesuita Antonio Possevino, quando in una anonima (ma sicuramente sua) lettera pubblica a Sarpi dell'agosto 1606, denunciava (p. 217, in questo volume):

adesso Venezia e le città dello Stato suo sono piene di soldati empi e scelerati; adesso gli eretici, gli apostati, i scismatici godono una diabolica libertà; adesso si è dato campo franco ad ogni scelerato e ad ogni maldicente di parlare, di scrivere e di stampar empissime scritture contra gli ecclesiastici, contra il papa, contra la Chiesa, contra l'istesso Dio [...]; non vi par questa una bella libertà? libertà veramente satanica, nella quale a suon di trombe si sbandiscono le leggi sacrosante canoniche, i decreti de' papi, i venerandi concili, dove il tremendo tribunal del Santo Offizio s'incomincia aver in deriso e in ludibrio, dove i magistrati e i rettori secolari tanto temerariamente essercitano l'ufficio e autorità di vescovi non solo nelle cose ambigue e *utriusque fori*, ma nelle mere spirituali.

Un quadro a tinte foschissime, esagerate, ma per certi versi, oltre che realistico, proiettato verso un temuto futuro.

Ecco, il futuro. A fine contesa, nonostante il senso profondo di delusione di Sarpi per i grandi disegni naufragati, a cui reagisce con giudizi amari e sprezzanti, nel suo epistolario circola un rimpianto per quell'anno di lotta ormai trascorso, per quei momenti del vivere libero e «della libertà del parlare», senza maschera, che si accompagna al ricordo di un'esperienza esaltante. E in queste lettere, se le note di sconforto riguardano Sarpi e, al più, la ristretta cerchia di amici e discepoli del servita, i riferimenti alla viva partecipazione alla lotta antiromana vanno a una imprecisata ma ben più vasta comunità civile e religiosa.

Le citazioni sarebbero molte. L'anno dell'Interdetto – scrive Sarpi – era stato come un risveglio, un aprire gli occhi, un liberarsi per una provvidenziale occasione dal torpore, dagli effetti oppiacei, dai lacci. Lo confida all'ugonotto Jérôme Groslet de L'Isle, testimone a Venezia per alcuni mesi di quel momento di vitalità: «abbiamo già esalata tutta la nostra virtù» (si badi all'uso del plurale, sicuramente non maiestatico) e ora siamo tornati a bere «qualche oppiata del vase che addormenta tutti»⁵; e lo ripete in una lettera

⁵ Lettera del 4 settembre 1607, in PAOLO SARPI, *Lettere ai protestanti*, a cura di M.D. Busnelli, Bari, Laterza, 1931, vol. I, p. 4.

dello stesso giorno al giurista gallicano Jacques Leschassier: «Dormiebamur [...] profundum ac diuturnum soporem, cum fulmine ac tronitru excitati, caput semisomnes ereximus»; anche se, appena venuto meno quel frastuono («ac statim fragore cedente»), «eodem lethargo demersi sumus»⁶. A un anno dalla fine della contesa, incombe il timore che quel glorioso momento sia destinato a un definitivo tramonto: «Io vado dubitando – scrive ancora a Groslot – che a poco a poco perderemo quel principio di libertà che Dio ci aveva aperta»⁷.

Però qualcosa, dopo quel fulmine, era rimasto. Lo mette ben in evidenza Benzoni nel saggio *Dalla perfezione alla sovranità: da Paruta a Sarpi*, dove qui importano meno l'originalità e la genialità di Sarpi, l'intellettuale (è sempre Benzoni a ricordarlo in altro scritto⁸) «che più ha contato nella storia di Venezia», quanto il fatto che la nuova visione politica, il nuovo atteggiamento della classe dirigente veneziana mostri che il Cinquecento è finito e che si entra nel nuovo secolo degli stati assoluti (di cui parla in questo volume anche Boris Ulianich). «Con Paruta – osserva Benzoni – la Serenissima e la Santa Sede dovrebbero incedere nella storia assieme, quasi affratellate»; ma con Sarpi, «quel che conta è che il Principe comandi in casa propria, senza che altri ne limiti i poteri» (p. 34).

E Sarpi, a chiarire il concetto, qualche anno dopo, rivolto al Senato veneziano scriverà:

Il paroco ha autorità di confessare li infermi della sua parochia, ma non potrà entrar in casa per far questo santo ufficio senza licenza espressa o tacita del padre di famiglia [...]; e quando dicesse: «quest'anima è commessa da Dio alla mia cura e però voglio trattar con lei dovunque la sia», potrebbe aver per risposta dal patrone di casa: «questa casa è commessa da Dio alla mia cura, e pertanto io non voglio che alcuno ci entri a far qual si voglia cosa senza che io lo sappia» [...]. Così nelli domini, se ben Cristo ha dato alli suoi ministri l'autorità di far le fonzioni ecclesiastiche, per metter questa in atto ha voluto che vi sii il consenso di chi domina nel luoco⁹.

⁶ PAOLO SARPI, *Lettere ai Gallicani*, a cura di B. Ulianich, Wiesbaden, Steiner Verlag, 1961, p. 3.

⁷ Lettera dell'8 luglio 1608, in SARPI, *Lettere ai protestanti*, cit., p. 19.

⁸ G. BENZONI, *Gli affanni della cultura*, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 57.

⁹ Cfr. consulto 84 *Scrittura sui benefici ecclesiastici nel Dominio veneziano*, in PAOLO SARPI, *Consulti*, a cura di C. Pin, vol. I (1606-1609), Pisa-Roma, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2001, tomo II, pp. 936-937.

Può sembrare una soluzione di Antico Regime, dello Stato assoluto, che finisce con la Rivoluzione francese.

Le situazioni però, come ben si sa, tornano a presentarsi, in contesti e in forme diversi.

A ciascun'epoca la sua soluzione. Resta lo spirito della laicità che ispira gli atteggiamenti. Anche con la contesa dell'interdetto. Lo dice bene Stefano Andretta a conclusione del suo saggio *Paolo V e l'interdetto*: «Venezia aveva messo in campo un problema destinato a riproporsi, come il pilastro teorico della deconfessionalizzazione e laicizzazione della politica seicentesca» (pp. 48-49). Una questione ancora aperta che fa parte del vivere quotidiano e del mondo contemporaneo.

A cogliere questo spirito di novità, di laicizzazione della società, merita un confronto tra i due maggiori antagonisti che avevano incrociato le armi nel celebre *bellum chartaceum*: dalla parte del papa il gesuita Roberto Bellarmino, santo e dottore della Chiesa, il più prestigioso e autorevole esponente della dottrina della Controriforma; dalla parte di Venezia, il frate servita Paolo Sarpi, da pochi mesi nominato dal Senato veneto suo teologo e canonista. Esponendo le ragioni pontificie con encomiabile chiarezza, Bellarmino, rivolto a Sarpi, scriveva:

«[...] Paolo V, sommo pontefice, scomunica i capi della Republica veneta non perché non vogliono obbedire in annullare qualsivoglia legge di cose temporali, ma leggi inique et impie, in pregiudizio della Chiesa e in offesa grande di Dio e del prossimo. E chi può negare, se sia cattolico, che appartenga al papa, come pastore universale, riprendere qualsivoglia principe o republica dei peccati loro, e se non obbediscono, constringerli con censure ecclesiastiche ad obbedire?

[...]

E papa Bonifacio [VIII] dice benissimo che la potestà temporale, quando erra, deve essere drizzata dalla spirituale, perché, se bene il principe temporale assoluto non riconosce per superiore nessun altro principe temporale, tuttavia, se è cristiano, è forza che riconosca per superiore il capo della cristianità, che è il sommo pontefice, vicario di Cristo in terra. Il quale sommo pontefice, perché ha per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia del governo de' principi temporali mentre essi non usano la loro potestà in danno dell'anime loro e de' popoli o in pregiudizio della cristianità; ma quando fanno il contrario, può e deve mettervi le mani e drizzarli; e chi non crede questo, non è cattolico. E se mi dicessi che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chiesa, né contengono

peccato alcuno, risponderai che il giudicare se una legge contiene peccato o pregiudizio alla Chiesa tocca all'istesso sommo pontefice, che è giudice supremo, sì come il giudicare se un contratto civile contenga peccato di usura appartiene al medesimo giudice ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de' peccati. [...] Dunque chi vorrà considerare senza passioni, troverà che il papa non procura di privare la Repubblica veneta di altra libertà che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal demonio [...]. E sì come li principi temporali non permettono libertà di rubare e ammazzare e fare simili sceleratezze ai loro sudditi, perché sono pregiudiziali alla quiete e buon governo della repubblica, così non deve il sommo pontefice, che è capo della cristianità, permettere libertà a' principi cristiani di far leggi pregiudiziali alla Chiesa e alla salute delle anime. [...]]»

Insomma, se una legge dello Stato è peccato, è compito del pontefice intervenire e i governanti, se cattolici, devono sottomettersi.

Obiettava Paolo Sarpi con la consueta disarmante e inesorabile logica:

«Non vi è azione alcuna umana che non sia o opera buona o peccato. Se al pontefice romano appartiene metter le mani sopra ogni peccato, e insieme a lui s'aspetta giudicare qual si sia peccato, dico che non vi è più principe alcuno, se non il papa; anzi, che non vi resta alcun altro governo privato. [...] Come se in una vendita fosse ingiustizia, e il papa la giudicherà come peccato e farà che si rompa, io dimando: che cosa resterà alli principi da giudicare o trattare sopra quel contratto? [...] Con questa dottrina, o bisogna levar ogni principato, o tener in perpetue perturbazioni la cristianità. [...].

E perché l'Autore ci ha apportato una dottrina molto universale, che il giudicare se una legge contiene peccato tocca al pontefice, sì come tocca al giudice ecclesiastico giudicare se un contratto civile contenga peccato di usura, bisogna dirli che da questo ne seguiria che non solo il papa, ma ancora tutti li giudici ecclesiastici sarebbero giudici d'ogni cosa, perché non più li appartenirà giudicare se contenga usura che se contenga altra lesione del prossimo, che tutte sono peccato; e d'ogni omicidio, perché può essere con peccato e senza, il giudizio sarà ecclesiastico, e appartenirà a loro il giudicare; e del mettere il prezzo alle biade e mercanzie, se sia peccato o no, e ordinar che si lievi o si lassi; e se il pignorare è con estorsione o no; [...] e se il modo del vestir delle donne sia scandaloso; e se l'uomo è prodigo o avaro nella sua mensa, ché tutti pur sono peccati. E sì come potrà entrar in tutti li governi delli regni, così potrà penetrar in tutti li governi delle case, veder come li padri governano li figlioli,

come li mariti trattano le mogli, e in somma, perché non è azione alcuna o negozio, così pubblico come privato, in cui non possa cader peccato, se toccherà al giudice ecclesiastico il giudicarlo, e approvarlo o proibirlo, e constringer a seguire il suo giudizio, si potrà portar il palazzo e il foro e tutte le case nel vescovato»¹⁰.

Come sappiamo, la Repubblica veneta, nonostante le durissime censure pontificie, non aveva portato «il palazzo e il foro e tutte le case nel vescovato». Libera la Chiesa, per Sarpi, di esercitare il suo «giudicio ecclesiastico nel foro dell'anima», ma autonomo lo Stato di esercitare il suo «giudicio temporale nel foro mondano».

Una vittoria, quella di Venezia; tuttavia lo scontro con il papato era stato durissimo e non indolore. Ma una vittoria – a distanza di secoli lo possiamo ammettere – della civiltà occidentale.

«Ci sono lotte ideali – ha scritto Gaetano Cozzi, lo storico che più a fondo ha colto il senso dell'Interdetto e che qui richiamo per concludere questa presentazione – la cui posta trascende la vita e gli interessi degli uomini che le affrontano, lotte che bisogna combattere, al di là delle valutazioni contingenti, perché il farlo è di per sé un vincere: e tale credo sia stata la contesa dell'Interdetto, il cui significato fa parte di un patrimonio comune anche a noi cristiani viventi a [quattro] secoli di distanza»¹¹.

¹⁰ PAOLO SARPI, *Apologia per le opposizioni fatte dall'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale Bellarmino alli trattati e risoluzioni di Giovanni Gersono sopra la validità delle scomuniche, del padre maestro Paulo da Vinezia dell'Ordine de' Servi*, in PAOLO SARPI, *Istoria dell'Interdetto e altri scritti editi e inediti*, a cura di M. Busnelli e G. Gambarin, Bari, Laterza, 1940, vol. III, pp. 53-55 e 65-67.

¹¹ G. COZZI, *Introduzione*, in *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino, Einaudi, 1979, p. XII.

AVANTI ROVIGO

Ennio Raimondi

Il Polesine di oggi è altro da ieri e non ci si può attardare su sue vecchie rappresentazioni *alluvionali* e stereotipate, ormai del tutto superate; tuttavia la strada del suo sviluppo e del suo rilancio appare lunga, impegnativa e interminabile, proprio perché, concettualmente, il miglioramento è da considerarsi un processo inesauribile.

Perciò ad ogni generazione è riservato il compito di percorrere qualche tappa (purtroppo talora si registra qualche sosta più o meno giustificabile) quanto meno di avvicinamento ai livelli più alti e nobili di autentica civiltà.

Alcuni che ci hanno preceduto, meritevolmente non sono stati con le mani in mano, tanto è vero che oggi, essendo stati a suo tempo istituiti organismi innovativi di programmazione e di gestione della cosa pubblica, o comunque di interesse generale, nessuno può negare che Rovigo e la sua provincia non siano con piena dignità coprotagonisti e partecipi operosi dello sviluppo nazionale.

Consapevoli di questa eredità, responsabilmente dobbiamo partire dalla situazione data, che non è di poco conto, e procedere al meglio, impegnando tutte le risorse intellettuali e materiali disponibili, superando stanchezze e frustrazioni, che sempre accompagnano le azioni dell'uomo e che, tuttavia, mai hanno impedito, da sole, lo sviluppo e il progresso di una comunità.

E fra le risorse disponibili, senza ignorarne altre, ma volutamente non trattandole, primario è il riferimento a quelle intellettuali e culturali: senza intelligenza e cultura non si va da nessuna parte! Concetto questo tanto universalmente riconosciuto quanto praticamente disatteso, se è vero, come è vero, che quando si deve fare qualche economia nella finanza pubblica, le prime spese tagliate sono quelle afferenti alla cultura nella sua accezione più vasta. Ma, ammaestrati dalla visione vichiana della storia, non possiamo demordere, anzi dobbiamo intensificare l'impegno e aggiungere nuove tessere al mosaico rappresentativo di una nuova e migliore presenza della realtà polesana nel contesto generale del paese.

In questo senso, *si parva licet componere magnis*, *I have a dream*: sogno che i Polesani si scrollino di dosso il provincialismo che per troppi di noi, secondo me, consiste in una specie di sudditanza psicologica per cui si tende a sottovalutare le forze e le potenzialità nostrane, talora assolutamente eccellenti, per apprezzare acriticamente tutto quello che è "foresto". Bisogna debellare questa mentalità e saper concretamente valorizzare quanto di

meglio esprime la nostra terra, senza cadere nella tentazione di mettersi in gare insensate con realtà di diverso calibro; è fuorviante e improduttivo mettersi in gara, che so io, con Milano o Venezia, ma è da provinciali non riconoscere, ed esserne fieri, che anche a Rovigo e nel Polesine esistono, nei diversi ambiti, eccellenze che se non sono superiori, non sono nemmeno inferiori ad altre.

Del resto oggi esistono condizioni favorevoli per sviluppare le energie presenti sul territorio, a partire proprio dal settore della cultura fino ad arrivare alla valorizzazione delle ricchezze ambientali, di cui sempre più diffusa appare la consapevolezza. A tal fine bisogna praticare, come si usa dire oggi, un gioco di squadra e mettere in rete le risorse che sono di tutto rispetto. Penso in questo momento alla funzione propulsiva che potranno svolgere in prospettiva il CUR nell'ambito degli studi universitari, l'Accademia dei Concordi con la sua plurisecolare tradizione culturale, con la sua prestigiosa Pinacoteca, risalita a risonanza nazionale per le annuali Mostre pittoriche sostenute dalla Fondazione Cariparo, e con la sua biblioteca, patrimonio invidiabile di oltre 250.000 volumi a disposizione di tutti: studenti, ricercatori, operatori culturali, cittadini. Penso alle potenzialità del Museo Archeologico di Adria, lodevolmente riordinato, del Museo dei Grandi Fiumi, nuovamente fruibile, della rete dei centri museali diffusa su tutto il territorio da Bergantino ad Ariano Polesine e a Cà Vendramin, solo per citarne alcuni. Penso alla disponibilità di teatri come il Sociale di Rovigo, il Comunale di Adria, il Sociale di Badia, la Sala dell'Eracle di Porto Viro, il Don Bosco di Rovigo, i recuperati Ballarin di Lendinara e Cotogni di Castelmassa, tralasciando per brevità molti altri, ma non dimenticando la ricchezza di compagnie teatrali amatoriali, tanto care all'amico Toni Cibotto. Penso alla benefica presenza dei due (troppi!) Conservatori di musica, che già da qualche anno rilasciano lauree di secondo livello, penso alle Società musicali, ai Cori, alle formazioni concertistiche, alla abbondanza di veri talenti musicali affermati a livello nazionale ed internazionale.

Né mancano in Polesine veri gioielli artistici e architettonici, a partire dalla Rotonda di Rovigo e dalla palladiana villa Badoer di Fratta e alle altre innumerevoli ville e significativi edifici rurali e di archeologia industriale disseminati sull'intero territorio, strumenti formidabili di attrazione culturale e turistica nonché possibili sedi di attività e di iniziative culturali di alto profilo.

A tal proposito alcuni palazzi cittadini prestigiosi, come Palazzo Angeli e Palazzo Oliva sembrano proprio vocati a diventare sede di attività connesse

e coerenti con gli studi universitari, gestiti dal CUR, in modo da rendere vivo il centro della città di Rovigo attraverso l'indotto della presenza dei docenti e degli studenti.

A tutto questo patrimonio oggi fortunatamente si accompagna l'immenso potenziale di crescita offerto dalla valorizzazione del costituito Parco Regionale del Delta, nella duplice direzione di uno sviluppo eco-compatibile della zona e di un effettivo decollo dell'attività turistica collegata e conseguente.

Da questa dote, sommariamente indicata, bisogna partire per l'ulteriore cammino di sviluppo, possibile e perciò realizzabile, in cui tutti i Polesani, ognuno per la sua parte di responsabilità o di rappresentanza, operino, possibilmente concordi, consapevoli di ciò che sono e di ciò che hanno, liberi finalmente dal provincialismo deteriore e tenacemente determinati a giocare il proprio ruolo nel costruire il proprio futuro.

Questo è il Polesine in cui credo.

Accademia dei Concordi
P.zza Vittorio Emanuele II, 14
45100 Rovigo
Tel. 0425.27991 Fax 0425.27993
www.concordi.it